

LEGGE REGIONALE 12 GENNAIO 1972, N. 1

Provvidenze per gli Enti ospedalieri^{1 2}

Art. 1

L'Amministrazione regionale è autorizzata a prestare fidejussione per i mutui a suo tempo accessi dai Comuni o da Consorzi di Comuni la cui titolarità passiva sia stata assunta dagli Enti ospedalieri ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 31 ottobre 1969, n. 10, sempreché la Cassa Depositi e Prestiti o l'Istituto di credito mutuante restituiscano all'ente locale le delegazioni di pagamento rilasciate a garanzia del mutuo.

I mutui contratti o contraendi presso la Cassa Depositi e Prestiti o altri Istituti di credito, per la realizzazione di opere ospedaliere ammesse ai benefici della legge regionale 2 settembre 1968, n. 27, nonché per l'acquisto di attrezzature ospedaliere ammesse ai benefici della legge regionale 16 gennaio 1970, n. 3, possono essere garantiti per capitale ed interesse con fidejussione regionale.

In via eccezionale e tenuto conto degli oneri assunti dal Comune di Silandro per la costruzione dell'Ospedale civile, è altresì autorizzata la prestazione di garanzia fideiussoria per i mutui accessi dal Comune stesso con contratto n. 211 rep. del 19 settembre 1957 e con contratto n. 213 rep. del 7 marzo 1958,

¹ Con riferimento alla numerazione dei commi dei vari articoli della presente legge, si segnala che la medesima non è riportata in quanto non pubblicata nel B.U.R.

² In B.U. 18 gennaio 1972, n. 3.

ambedue per l'importo di Lire 50 milioni e scadenti rispettivamente il 1° maggio 1977 e il 1° novembre 1977.

Art. 2

Qualora la Regione a seguito della prestata fidejussione abbia dovuto procedere a pagamenti per inadempienza dell'ente ospedaliero, l'Assessore regionale per le finanze è autorizzato a prelevare dal tesoriere dell'ente stesso sulle somme di spettanza di quest'ultimo, con ordine di riscossione costituente titolo valido di liberazione del tesoriere medesimo, un importo pari alle rate - scadute e non pagate - dei mutui garantiti.

Art. 3

Le provvidenze previste dalla legge regionale 2 settembre 1968, n. 27, possono essere concesse anche per l'ampliamento, la trasformazione e l'ammodernamento di immobili destinati all'assistenza sanitaria.

Art. 4

Ai fini del sesto comma dell'articolo 30 della legge regionale 31 ottobre 1969, n. 10, si applicano agli enti ospedalieri della regione le norme contenute nel D.P.R. 21 agosto 1971, n. 830, concernenti "Modalità relative al conferimento di delegazioni da parte di enti ospedalieri a garanzia di mutui per la costruzione di nuovi ospedali e l'ampliamento, la trasformazione e l'ammodernamento di quelli esistenti".

Norme finanziarie

Art. 5

L'onere annuo previsto dall'articolo 6 della legge regionale 11 novembre 1971, n. 43, concernente l'assistenza, economica per parto alle lavoratrici madri coltivatrici dirette, è ridotto per l'esercizio 1971 da Lire 160 milioni a Lire 30 milioni.

Art. 6

L'onere annuo previsto dall'articolo 4 della legge regionale 11 novembre 1971, n. 42, concernente l'estensione dell'indennità per inabilità temporanea assoluta ai coltivatori diretti, coloni e mezzadri, è ridotto per l'esercizio 1971 da Lire 82 milioni a Lire 7 milioni.

Art. 7

Per l'attuazione della presente legge è autorizzata a carico dell'esercizio finanziario 1971 la spesa di Lire 235 milioni.

Per l'erogazione delle spese derivanti dalla concessione della garanzia della Regione e per i conseguenti recuperi delle somme pagate saranno istituiti appositi capitoli negli stati di previsione dell'entrata e della spesa per l'esercizio 1971 e per quelli successivi.

In relazione agli accertamenti di entrata di cui al precedente articolo 2 verrà disposta l'iscrizione ai capitoli predetti di somme di importo pari agli accertamenti stessi.

Art. 8

All'onere di Lire 235 milioni di cui al precedente articolo, si provvede:

- per Lire 30 milioni mediante prelevamento di pari importo dal fondo speciale iscritto al capitolo n. 2090 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio medesimo;
- per Lire 205 milioni con le disponibilità di bilancio derivanti, in base agli articoli 5 e 6 della presente legge; dalla riduzione degli oneri previsti a carico dell'esercizio finanziario 1971 dalle leggi regionali citate negli articoli medesimi.